

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1707

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCOPELLITI, MANCINO, MACERATINI,
GUALTIERI, SALVATO, SELLITTI, ROSSO, TABLADINI, LA
LOGGIA, BARBIERI, PALOMBI e DUJANY

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1995

Indicazione sulle schede di votazione della denominazione
dei *referendum* popolari

ONOREVOLI SENATORI. - L'11 giugno prossimo gli elettori italiani sono chiamati a pronunciarsi su dodici richieste di *referendum* popolari. In base alle norme vigenti, le schede di votazione riportano la formulazione giuridica dei quesiti che risulta spesso complessa e di difficile comprensione per la stragrande maggioranza degli elettori. In caso di svolgimento contemporaneo di più *referendum* è previsto che le schede siano di diverso colore. Con un provvedimento amministrativo è stato previsto che le schede siano numerate progressivamente. Ma ciò non è assolutamente sufficiente per consentire l'identificazione dei diversi quesiti referendari e quindi l'espressione di un voto consapevole.

Il presente disegno di legge intende porre rimedio a tale situazione prevedendo che sulle schede di votazione il testo del quesito sia preceduto, oltre che dalla numerazione progressiva, anche da una sintetica denominazione volta al solo ed esclusivo fine di consentire l'identificazione dei *referendum* da parte degli elettori.

Con l'articolo 1 si propone, attraverso l'integrazione dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che il compito di decidere la denominazione dei quesiti referendari sia affidata all'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione in contraddittorio con i promotori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'Ufficio centrale decide altresì, in contraddittorio con i promotori, la denominazione della richiesta di *referendum* da riprodurre sulle schede di votazione, al fine di consentire la migliore comprensione del contenuto dei quesiti referendari da parte degli elettori».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

